



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Lanni	Pier Paolo	Presidente relatore
dott. Pagliuca	Luigi	Giudice
dott. Bartolotti	Francesco	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di:

AZIENDA AGRICOLA DARRA SEBASTIANO DRRSST88B07E349F VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 59 VILLAFRANCA DI VERONA

visto il ricorso *ex art.* 268, comma 2, C.C.I. presentato da Optima Italia S.p.a., con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale o in via subordinata della liquidazione controllata della società su indicata, sul presupposto dell'omesso pagamento di un credito complessivo di € 5.169,88, derivante da un rapporto di somministrazione di gas;

rilevato che la società debitrice si è costituita in giudizio e ha sì è opposta all'accoglimento delle domande, deducendo di essere un piccolo imprenditore agricolo;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex art.* 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che il credito della ricorrente non è contestato;

considerato che dalle informazioni acquisite d'ufficio è emersa la presenza di debiti erariali a carico della società per un importo di € 299.316;

considerato che l'importo del credito della ricorrente, sommato a quello erariale, supera la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII ed anche la soglia prevista dall'art. 268, comma 2, CCII;

considerato che sussiste il presupposto dell'insolvenza della resistente, poiché non sono stati allegati né risultano elementi patrimoniali attivi idonei a consentire la soddisfazione dei crediti su indicati;

considerato che non è allegata la natura commerciale della resistente e quindi, sul presupposto che si tratto di un imprenditore agricolo, deve essere rigettata la domanda di apertura della



liquidazione giudiziale, mentre deve essere accolta la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 49 e 268 ss. C.C.I.,

- 1) Rigetta la domanda principale;
- 2) Accoglie la domanda subordinata e quindi DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di AZIENDA AGRICOLA DARRA SEBASTIANO DRRSST88B07E349F VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 59 VILLAFRANCA DI VERONA
- 3) NOMINA giudice delegato il dott. Pier Paolo Lanni;
- 4) NOMINA liquidatore il dott. Francesco Moretto;
- 5) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
- 6) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 7) ORDINA alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore gli eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 8) DISPONE che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.24) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI, e a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI; ;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
- 9) AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
 - f) ad accedere alle altre banche dati pubbliche;
- 10) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale.

11) MANDA alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al liquidatore

Verona, 12/07/2024

Il Presidente est.

Copia conforme analogica estratta
dal fascicolo telematico.
Verona, 26.7.2024

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Emanuela AVIGNI

